



GRUPPO  
FONDIARIASAI

# LIGURIA

## ALI *più*

### Assicurazione di Termine Fisso Con rendita certa temporanea e Bonus a capitale e premio annuo rivalutabili

(Tariffa 722)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione;

- a) Scheda Sintetica;
- b) Nota informativa;
- c) Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata FONDO LIGURIA.;
- d) Glossario;
- e) Modulo di proposta;

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Scheda sintetica e la Nota Informativa.**

**FASCICOLO INFORMATIVO**  
**Mod. LV28L - Ed. 04/2009**

**LIGURIA VITA S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI) - Italia -  
Tel. 02.21608.1 - Fax 02.21608.353 - [www.liguriavita.it](http://www.liguriavita.it) Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Partita IVA 12976110150 -  
Codice Fiscale e Reg. Impr. n. 02062090267 - R.E.A. 1369656  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione  
con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137)  
soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 C.C. da Fondiaria-Sai.



# INDICE

	<b>PAG.</b>
<b>SCHEMA SINTETICA</b>	<b>3</b>
<b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>8</b>
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>21</b>
<b>1. Condizioni Generali</b>	<b>21</b>
<b>2. Condizioni Speciali</b>	<b>25</b>
<b>3. Regolamento del "FONDO LIGURIA"</b>	<b>27</b>
<b>4. Condizioni particolari relative alla carenza</b>	<b>28</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>30</b>
<b>INFORMATIVA</b>	<b>33</b>
<b>MODULO DI PROPOSTA</b>	<b>35</b>

## SCHEDA SINTETICA

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

**La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

#### 1. Informazioni generali

##### 1.a) Impresa di assicurazione

La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società o Impresa) è Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990.

La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia – tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : [www.liguriavita.it](http://www.liguriavita.it); indirizzo di posta elettronica: [vita@liguriassicurazioni.it](mailto:vita@liguriassicurazioni.it).

La Società di revisione incaricata è la Reconta Ernst & Young, con sede legale in Roma, 00196 – via Romagnosi, 10.

##### 1.b) Denominazione del contratto

"LIGURIA ALI PIU' ".

##### 1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano con periodicità annuale, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

##### 1.d) Durata

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante la quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età del ragazzo-assicurato.

Per questa tipologia di contratti la durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni compatibilmente con l'età del Ragazzo-Assicurato; l'età del Parente-Assicurato alla stipula non può essere

- inferiore 18 anni
- maggiore di 60 anni

L'età massima alla scadenza del Ragazzo-Assicurato non potrà essere maggiore di 20 anni.

**E' possibile esercitare il diritto di riscatto dopo aver corrisposto almeno tre annualità di premio.**

##### 1.e) Pagamento dei premi

A fronte delle garanzie assicurate dal contratto , è dovuto un premio annuo anticipato, di importo rivalutabile, non inferiore ad euro 600,00, per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte del Parente-Assicurato. Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di frazionamento) così come indicato nella tabella seguente:

Rateazione	Addizionale di frazionamento
Semestrale	2%
Trimestrale	3%
Mensile	4,5%

L'importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato, così come regolamentato nella Nota Informativa alla Sezione B, punto 9. Tuttavia è possibile ogni anno limitare o rifiutare la crescita del premio mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini di preavviso previsti dal Contratto; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria.

## 2. Caratteristiche del contratto

Il contratto qui descritto prevede l'impegno di Liguria Vita a corrispondere solo alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita del Parente-Assicurato che in caso di sua premorienza, il capitale rivalutato al Ragazzo-Assicurato.

Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Liguria Vita S.p.A. per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e, conseguentemente, il capitale liquidabile a scadenza sarà il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi, dei sovrappremi applicati per qualsiasi motivo, e della predetta parte di premio necessaria per la copertura di puro rischio.

Per lo sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto si rimanda alla Sezione F della Nota Informativa.

**L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.**

## 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

### a) Prestazioni in caso di vita del Parente-Assicurato alla scadenza del contratto:

il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente (Ragazzo-Assicurato). Se il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di maturità nel numero di anni previsto dalla legge, gli verrà corrisposto, in aggiunta al capitale, un "Bonus di maturità" pari al 10% del capitale rivalutato alla scadenza contrattuale.

### b) Prestazioni in caso di decesso del Parente-Assicurato nel corso della durata contrattuale:

**b1)** il pagamento, sempre alla scadenza del contratto, del capitale assicurato rivalutato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente (Ragazzo-Assicurato).

**b2)** la corresponsione, per la durata residua di polizza, di una rendita temporanea certa annua, pagabile in rate semestrali, di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato e rivalutato. Il contratto si estingue in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato, con la corresponsione al Contraente di una somma pari alla riserva matematica.

### c) Opzioni contrattuali e bonus di laurea

Alla scadenza del contratto, dopo la corresponsione – se del caso – del "Bonus di maturità", il capitale rivalutato a tale epoca potrà essere convertito in una "Borsa di studio", di durata uguale a quella del corso di laurea scelto dal Ragazzo-Assicurato, che verrà corrisposta in quote semestrali anticipate rivalutabili.

#### *Bonus di laurea*

Se il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di laurea nel tempo previsto dal corso di studi intrapreso, Liguria Vita corrisponderà un "Bonus di laurea" uguale al 20% del capitale costitutivo della "Borsa di studio".

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione di una rendita temporanea certa, in caso di morte del Parente-Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio ed alla ulteriore riscossione del capitale assicurato e degli eventuali bonus alla scadenza del contratto;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, così come regolamentata nella Nota Informativa alla Sezione B punto 9;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale inizialmente assicurato, il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione (alla data della presente Nota Informativa è del 2,0%).

**In alcuni casi l'importo liquidabile in caso di riscatto può risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti, mentre il mancato versamento di almeno tre annualità di premio comporta la perdita per il Contraente dei premi pagati**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1.1 e 2.1 delle condizioni di assicurazione.**

## **4. Costi**

**L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

**Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".**

**Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.**

**A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.**

**Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali."**

**Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie."**

**Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.**

## Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

### Gestione separata "FONDO LIGURIA"

#### Tar. 722

Premio annuo: € 750  
Sesso ed età: Maschio-50 anni  
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	18,19%
10	9,03%
15	3,85%

Premio annuo: € 1.500  
Sesso ed età: Maschio - 50 anni  
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	17,50%
10	8,61%
15	3,57%

Premio annuo: € 3.000  
Sesso ed età: Maschio - 50 anni  
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	17,15%
10	8,40%
15	3,42%

Premio annuo: € 750  
Sesso ed età: Maschio-45 anni  
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	22,24%
10	11,72%
15	7,05%
20	3,49%

Premio annuo: € 1.500  
Sesso ed età: Maschio - 45 anni  
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	21,52%
10	11,27%
15	6,73%
20	3,25%

Premio annuo: € 3.000  
Sesso ed età: Maschio - 45 anni  
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	21,17%
10	11,05%
15	6,58%
20	3,13%

Premio annuo: € 750  
Sesso ed età: Maschio - 40 anni  
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	La durata 25 anni non è consentita dalla tariffa
10	
15	
20	
25	

Premio annuo: € 1.500  
Sesso ed età: Maschio - 40 anni  
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	La durata 25 anni non è consentita dalla tariffa
10	
15	
20	
25	

Premio annuo: € 3.000  
Sesso ed età: Maschio - 40 anni  
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	La durata 25 anni non è consentita dalla tariffa
10	
15	
20	
25	

**Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Fondo Liguria" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai".

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	INFLAZIONE
2004	4,06%	3,25%	3,59%	2,00%
2005	4,03%	3,23%	3,16%	1,70%
2006	4,04%	3,23%	3,86%	2,00%
2007	4,12%	3,30%	4,41%	1,71%
2008	4,04%	3,23%	4,46%	3,23%

**ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

## 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica".

L'Amministratore Unico

  
**Marco FUSCIANI**

## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a fare conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche della polizza di assicurazione sulla vita prescelta e si prefigge lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

E' redatta con riferimento alle disposizioni specificatamente emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n° 174 del 17/3/1995.

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Isvap.**

### SEZIONE A. INFORMAZIONI RELATIVE A LIGURIA VITA S.p.A.

#### 1) Informazioni generali

La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società) è impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990.

La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia – tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : [www.liguriavita.it](http://www.liguriavita.it); indirizzo di posta elettronica: [vita@liguriassicurazioni.it](mailto:vita@liguriassicurazioni.it).

La Società di revisione incaricata è la Reconta Ernst & Young, con sede legale in Roma, 00196 – via Romagnosi, 10.

#### 2) Conflitto di interessi

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile di cui alla successiva sezione C.

## **SEZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

### **1) Durata del contratto**

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età del Ragazzo-Assicurato.

Per questa tipologia di contratti la durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 20 anni compatibilmente con l'età del Ragazzo-Assicurato; l'età del Parente-Assicurato, alla stipula non può essere:

- inferiore a 18 anni
- maggiore di 60 anni

L'età massima alla scadenza del Ragazzo-Assicurato non potrà essere maggiore di 20 anni.

### **2) Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto qui descritto prevede l'impegno di Liguria Vita a corrispondere alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita del Parente-Assicurato che in caso di sua premorienza, il capitale rivalutato al Ragazzo-Assicurato.

In caso di morte del Parente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà inoltre corrisposta, in rate semestrali, per la durata residua di polizza, una rendita annua di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato e rivalutato.

Se il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di maturità nel numero di anni previsto dalla legge, gli verrà corrisposto, in aggiunta al capitale, un "Bonus di maturità" pari al 10% del capitale rivalutato alla scadenza contrattuale.

Le suddette garanzie vengono prestate previa corresponsione di un premio annuo anticipato rivalutabile, dovuto fintanto che il Parente-Assicurato sia in vita e comunque non oltre la scadenza contrattuale.

Il contratto si estingue in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato, con la corresponsione di una somma pari alla riserva matematica.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione di una rendita temporanea certa, in caso di morte del Parente-Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio ed alla ulteriore riscossione del capitale assicurato e degli eventuali bonus alla scadenza del contratto;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, come regolamentata in questa Sezione al successivo punto 9;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale inizialmente assicurato, il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione (alla data della presente nota informativa è del 2,0%).

*Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Liguria Vita S.p.A. per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e, conseguentemente, il capitale liquidabile a scadenza del contratto sarà il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi, dei sovrappremi applicati per qualsiasi motivo, e delle predette parti di premio necessarie per le coperture di puro rischio.*

### 3) Dichiarazioni sullo stato di salute

Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Parente-Assicurato mediante visita medica. E' tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata secondo quanto indicato al successivo punto 4 e come specificato nelle Condizioni Particolari all'art. 4.1.

***In ogni caso è necessario che il Contraente legga con attenzione le raccomandazioni e le avvertenze, contenute nella Proposta, relative alla compilazione del questionario anamnestico.***

### 4) Limitazioni della copertura

Fermo restando quanto regolato dalla successiva Sezione E punto 1 la copertura è **immediatamente** operativa a condizione che:

- La Società abbia accettato il rischio dopo avere sottoposto il Parente-Assicurato a visita medica
- la morte del Parente-Assicurato sia stata determinata da **infortunio, shock anafilattico** o da **malattia infettiva acuta** di cui all'art. 4.1 delle Condizioni Particolari sopravvenuti dopo l'entrata in vigore della polizza.

Qualora invece il decesso del Parente-Assicurato sia determinato da malattia e avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, semprechè la stessa risulti in regola con il pagamento dei premi, Liguria Vita corrisponderà – in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi netti versati.

Il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. Nel caso in cui il Parente-Assicurato si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni.

In caso di morte durante il periodo di carenza di cinque o sette anni per AIDS ed altre patologie collegate, il capitale assicurato non sarà pagato ed in suo luogo, sempreché la polizza risulti in regola con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari alla riserva matematica maturata.

**Eventuali periodi di sospensione o limitazione delle prestazioni garantite, sia in caso di Morte che in caso di Vita, sono dettagliatamente descritte al successivo punto 6.**

### 5) Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto e delle eventuali coperture aggiuntive, è dovuto un premio annuo anticipato, di importo rivalutabile, per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte del Parente-Assicurato. Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di frazionamento) così come specificato alla successiva Sezione D, punto 1a).

### 6) Informazioni sulla sospensione, riduzione della prestazione e riscatto del contratto

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi.

Se il premio non viene pagato entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa relativa all'intero capitale assicurato decade:

- se le annualità di premio corrisposte sono inferiori a tre il contratto si estingue ed *i premi versati sino a quel momento restano acquisiti alla Società;*
- se le annualità di premio corrisposte sono almeno tre, nel caso il Contraente non eserciti il diritto al riscatto, il Contratto resta in vigore, e *garantisce un capitale ridotto* nella stessa proporzione in cui il numero dei premi pagati sta a quello dei premi pattuiti (durata del contratto).

In questo caso, però, decadono completamente le garanzie relative al pagamento dei bonus di maturità (punto 2) e laurea (punto 10).

Entro un anno dalla sospensione il Contraente ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione) versando gli importi arretrati aumentati degli interessi. In tale caso però, trascorsi sei mesi dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione è subordinata alla verifica dello stato di salute del Parente-Assicurato.

Nel caso invece il Contraente eserciti il diritto a riscuotere il valore di riscatto, (determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione) il contratto si estingue definitivamente. La richiesta di riscatto va indirizzata a mezzo lettera raccomandata direttamente a Liguria Vita o tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

7) Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare

L'entità del premio dipende dalle seguenti variabili:

- garanzie prestate
- importo del capitale assicurato
- durata dell'assicurazione
- età e sesso del Parente-Assicurato
- stato di salute e abitudini di vita (sport, ecc.).
- professione svolta

Liguria Vita si riserva, in base alle dichiarazioni fornite dal Parente- Assicurato, di :

- accettare il rischio a condizioni normali;
- accettare il rischio mediante applicazione di un sovrappremio sanitario e/o professionale e/o sportivo; in tal caso avvertirà il Contraente della variazione e la proposta avrà seguito con l'emissione della polizza solo se il Contraente darà il suo benestare alla variazione in questione;
- rifiutare il rischio senza dare luogo all'emissione della polizza, restituendo l'eventuale premio versato al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto comunque effetto, così come dettagliato nelle Condizioni Generali, parte II, punto 1.6.

*E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dal Parente-Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni di Liguria Vita che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento del capitale assicurato e dell'eventuale rendita.*

L'importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato (così come regolamentato in questa Sezione al successivo punto 9). Tuttavia è possibile – ogni anno – limitare o rifiutare la crescita del premio, mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini previsti al punto 2.3 delle Condizioni Speciali; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria.

Il premio dovuto per la garanzia principale non può essere modificato da Liguria Vita nel corso della durata del contratto, se non per effetto della rivalutazione come descritto in questa Sezione al successivo punto 9).

## **8) Mezzi di pagamento ammessi**

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
- bonifico (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.

In caso di premio superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite assegno NON TRASFERIBILE o bonifico.

Le forme di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria la Società o l'Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa.

**È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.**

### **9) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Rivalutazione**

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria", descritta analiticamente alla successiva Sezione C punto 1. Tale gestione patrimoniale è separata dalle altre attività di Liguria Vita e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto e consolidato – a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni– per un'aliquota di retrocessione **dell'85%**.

In ogni caso, il rendimento annuo attribuito non può superare il rendimento del "FONDO LIGURIA" diminuito dello 0,75% trattenuto da Liguria Vita.

Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale con le modalità di calcolo descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

*Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto di cui alla successiva Sezione F, che l'Agente deve consegnare al Contraente anche in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso; si precisa che i valori esposti in detti progetti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e gli stessi sono espressi a valore corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.*

### **10) Opzioni di contratto**

Alla scadenza del contratto, dopo la corresponsione – se del caso – del "Bonus di maturità", il capitale rivalutato a tale epoca potrà essere convertito in una "Borsa di studio", di durata uguale a quella del corso di laurea scelto dal Ragazzo-Assicurato, che verrà corrisposta in quote semestrali anticipate rivalutabili.

#### *Bonus di laurea*

Se il Ragazzo-Assicurato conseguirà il diploma di laurea nel tempo previsto dal corso di studi intrapreso, Liguria Vita corrisponderà un "Bonus di laurea" uguale al 20% del capitale costitutivo della "Borsa di studio".

Qualora, nel corso della corresponsione della "Borsa di studio", il rendimento annuo del Fondo Liguria risulti maggiore dell'8%, il capitale costitutivo verrà rivalutato con conseguente aumento del "Bonus di laurea".

Il "Bonus di laurea" verrà elevato al 25% del suddetto capitale costitutivo qualora il Ragazzo-Assicurato non abbia avuto diritto al "Bonus di maturità".

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, non oltre sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile. Nel caso di interessamento, da parte dell'avente diritto la Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione in questione, la relativa Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione.

**SEZIONE C.  
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

**Gestione interna separata**

- A) Denominazione della gestione: **"FONDO LIGURIA"**;
- B) Valuta di denominazione: **EURO**;
- C) Finalità della gestione: la gestione degli investimenti mira a privilegiare la massimizzazione del rendimento e la certezza dei risultati in un'ottica di medio e/o lungo termine. In considerazione delle garanzie di capitale e/o rendimento minimo offerti dai prodotti assicurativi della Società;
- D) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: 1° gennaio - 31 dicembre;
- E) Composizione della gestione: è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo governativo, nonché da strumenti del mercato monetario;
- F) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo Gruppo di appartenenza: tali investimenti non superano complessivamente il 10% del totale delle attività della gestione;
- G) Descrizione sintetica delle decisioni di investimento: definita un'asset allocation in un determinato periodo di tempo, si adotta uno stile di investimento caratterizzato da un contenimento dei rischi finanziari attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con quella degli impegni. Tale suddetta politica consente di mantenere ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Il risultato del Fondo Liguria è certificato dalla Società di revisione incaricata Reconta Ernst & Young, con sede legale in Roma, 00196 – via Romagnosi, 10.

In ogni caso si rinvia al Regolamento della Gestione Interna Separata riportato al punto 3 delle Condizioni di Assicurazione.

**SEZIONE D.  
INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE**

**1) Costi gravanti direttamente sul Contraente**

**1a) Costi gravanti sul premio: addizionali di frazionamento**

In caso di premio annuo rateizzato vengono applicati i costi indicati nella tabella seguente:

Rateazione	Addizionale di frazionamento
Semestrale	2%
Trimestrale	3%
Mensile	4,5%

**1b) Costi gravanti sul premio: caricamenti**

Il caricamento è quella parte del premio netto versato dal Contraente che è trattenuta da Liguria Vita per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione, di incasso e di amministrazione.

La sottoriportata tabella, in funzione della durata del contratto, del sesso e dell'età del Parente-Assicurato, indica, per ciascuna tariffa, il costo percentuale medio annuo :

CARICAMENTO % DEL PREMIO IN FUNZIONE DELLA DURATA	CARICAMENTO FISSO	DIRITTI DI EMISSIONE E QUIETANZA PER
--	-------------------	---

ETA'	Durata 10	Durata 15	Durata 20	Durata 25	Premio rivalutabile	TUTTE LE TARIFFE
30	9,96%	10,36%	10,58%	9,89%	€ 25,82	€ 1,55
35	9,96%	10,37%	10,60%	9,92%	€ 25,82	€ 1,55
40	9,97%	10,40%	10,65%	9,99%	€ 25,82	€ 1,55
45	9,99%	10,44%	10,73%	10,10%	€ 25,82	€ 1,55
50	10,03%	10,53%	10,89%	10,29%	€ 25,82	€ 1,55
55	10,11%	10,68%	11,13%	10,59%	€ 25,82	€ 1,55

### 1c) Costi gravanti sul riscatto

Premesso che il valore di riscatto si ottiene scontando la prestazione assicurata ridotta al tasso indicato al punto 2.5 delle Condizioni Speciali per il numero di anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza, la tabella sottoindicata evidenzia le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue, espresse in anni interi.

COSTI PER IL RISCATTO			
DURATA RESIDUA IN ANNI INTERI	% DI RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE	DURATA RESIDUA IN ANNI INTERI	% DI RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
19	100,00%	9	10,305
18	100,00%	8	9,41%
17	20,08%	7	8,46%
16	19,45%	6	7,45%
15	14,61%	5	6,38%
14	14,01%	4	5,24%
13	13,36%	3	4,04%
12	12,67%	2	2,77%
11	11,93%	1	1,42%
10	11,14%	0	0,00%

### 2) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La presente forma assicurativa, come già specificato alla precedente Sezione B punto 9, è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria", e la prestazione assicurata si rivaluta annualmente in base al risultato che annualmente detta gestione produce. La Società, dal risultato lordo di tale gestione, trattiene, a titolo di costo di gestione, la percentuale riportata nella seguente tabella:

<i>Anni trascorsi</i>	<i>Percentuale di retrocessione trattenuta da Liguria Vita</i>	<i>Minimo garantito</i>
Intera durata	15,0%	In ogni caso la percentuale trattenuta non può risultare inferiore allo 0,75% del rendimento del "Fondo Liguria"

### 3) Misure e modalità degli sconti

La polizza non prevede l'applicazione di sconti

### 4) Regime fiscale

La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente Nota.

#### 4a) Detrazione fiscale dei premi

La parte del premio versato dal Contraente riferita alla sola componente caso morte, con il limite massimo di euro 1.291,14, gode di una detrazione dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini IRE nella misura del 19% di tale parte di premio. In virtù della riduzione d'imposta, della quale il

Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.

#### **4b) Tassazione delle somme assicurate in caso di Morte**

La somma corrisposta per il caso di morte dell'Assicurato non è soggetta a tassazione ed è esente dall'imposta di successione e dall'Irpe.

#### **4c) Tassazione delle somme assicurate in caso di Vita**

Quando il capitale rivalutato è superiore alla somma dei premi pagati dal Contraente, l'importo corrisposto è soggetto, al momento del pagamento, all'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50% sui rendimenti finanziari realizzati eccedenti la somma dei premi pagati. All'imposta del 12,50% sarà applicato un fattore di rettifica (equalizzatore) volto a rendere la tassazione finale analoga a quella che sarebbe derivata da una tassazione applicata annualmente sui rendimenti maturati

## **SEZIONE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **1) Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente versa la prima rata di premio, contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza, e riceve da parte di Liguria Vita il documento contrattuale debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno in cui è stato versato il premio o, se successivo, dalle ore 24 del giorno di effettivo incasso indicato sul contratto stesso.

### **2) Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

E' facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti:

- se le annualità di premio corrisposte sono inferiori a tre, il contratto si estingue automaticamente **con la perdita di quanto già versato**; entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi il Contraente ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione) mediante il pagamento in unica soluzione di tutti i premi arretrati, maggiorati degli interessi dovuti che la Società comunicherà preventivamente. In tale caso però, trascorsi sei mesi dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione è subordinata alla verifica dello stato di salute del Parente-Assicurato;
- se le annualità di premio corrisposte sono almeno tre, è facoltà del Contraente scegliere una delle seguenti opzioni :
  - **riscuotere il valore del riscatto** determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione (facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata direttamente a Liguria Vita o tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza); in tal caso il contratto si estingue definitivamente;
  - **mantenere in vigore la garanzia principale per un capitale ridotto** determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto della assicurazione oppure, entro un anno dalla sospensione del pagamento premi, il ripristino della piena efficacia del contratto mediante il pagamento in unica soluzione di tutti i premi arretrati, maggiorati degli interessi dovuti che la Società comunicherà preventivamente. In tale caso però, trascorsi sei mesi dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione è subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.

I pagamenti dovuti da Liguria Vita vengono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

### **3) Riscatto e riduzione**

**In conformità a quanto indicato al precedente punto 2) e con le modalità di cui alla Sezione D punto 1c), il contratto riconosce un valore di riduzione o di riscatto**

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione e di conseguenza, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto; **in alcuni casi l'importo liquidabile in caso di riscatto può risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti.**

Un'illustrazione numerica dell'evoluzione dei valori di riscatto e di riduzione è possibile trovarla nel progetto esemplificativo riportato nella successiva Sezione F. I valori puntuali, invece, sono contenuti nel progetto personalizzato.

Per qualunque informazione il Contraente potrà rivolgersi a:

**LIGURIA VITA S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Via Milano 2, 20090 Segrate (MI)**  
**Tel. 02.21608.1 Fax 02.21608353**  
**E.mail vita@liguriassicurazioni.it**

#### **4) Revoca della proposta**

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.

#### **5) Diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la proposta sia stata sottoscritta dal Contraente e dal Parente-Assicurato e il Contraente abbia versato la prima rata del premio; ovvero
- Liguria Vita abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione Liguria Vita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale dei documenti contrattuali e delle eventuali appendici, il premio corrispostole, diminuito delle spese di emissione indicate nella proposta e nel contratto, pari ad € 25,00 e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

#### **6) Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

Tutti i pagamenti vengono effettuati da Liguria Vita, previa sottoscrizione per accettazione della quietanza di pagamento che dalla stessa verrà fornita, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato agli aventi diritto; pertanto, per tutte le tipologie di pagamento, dovranno essere forniti a Liguria Vita tutti gli elementi utili per tale operazione in aggiunta alla documentazione indicata alla parte V, punto 1.15 delle Condizioni Generali di assicurazione.

Liguria Vita mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

#### **7) Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **8) Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed i documenti ad esso allegati, vengono redatti in lingua italiana.

#### **9) Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, compreso il pagamento della prestazione contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a

**Liguria Vita  
Ufficio Reclami  
Via Milano 2,  
20090 Segrate (MI),  
telefax 02.21608.400**

**E-mail [ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it](mailto:ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it)**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Liguria Vita. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **10) Ulteriore informativa disponibile**

La Liguria Vita, su richiesta del Contraente, si impegna a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata "Fondo Liguria" unitamente all'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, che comunque sono disponibili sul sito internet della Società.

### **11) Informativa in corso di contratto**

Liguria Vita si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche, relative alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e al Regolamento della gestione interna separata, che per qualsiasi causa dovessero intervenire nel corso della durata contrattuale.

Liguria Vita si impegna altresì a comunicare entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni :

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Liguria Vita, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

In base a quanto disposto dall'art. 1926 c.c. il Contraente è tenuto a comunicare alla Liguria Vita, mediante lettera raccomandata, eventuali modifiche di professione dell'Assicurato che potrebbero intervenire in corso di contratto.

## SEZIONE F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- 1) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
- 2) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle condizioni contrattuali, sempre tenendo conto del tasso minimo trattenuto dalla Società.

*La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta incorporando il tasso tecnico che al momento della redazione del presente progetto è pari al 2,0% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.*

**I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.**

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

**TARIFFA 722 - ASSICURAZIONE DI TERMINE FISSO CON RENDITA CERTA  
TEMPORANEA E BONUS A CAPITALE E PREMIO ANNUO RIVALUTABILI**

**SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:**

**1) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito: **2,0%**
- Età dell'Assicurato : **35 Anni**
- Durata : **20 Anni**
- Sesso dell'Assicurato : **Maschio**

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Rendita di premiorienza	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valori di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€ 1.500,00	€ 4.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 2.114,12	€ 4.118,09	€ 4.118,09
4	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 2.931,58	€ 5.490,79	€ 5.490,79
5	€ 1.500,00	€ 7.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 4.096,75	€ 6.863,49	€ 6.863,49
6	€ 1.500,00	€ 9.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 5.088,17	€ 8.236,19	€ 8.236,19
7	€ 1.500,00	€ 10.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 6.143,96	€ 9.608,88	€ 9.608,88
8	€ 1.500,00	€ 12.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 7.267,43	€ 10.981,58	€ 10.981,58
9	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 8.462,01	€ 12.354,28	€ 12.354,28
10	€ 1.500,00	€ 15.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 9.731,31	€ 13.726,98	€ 13.726,98
11	€ 1.500,00	€ 16.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 11.079,10	€ 15.099,67	€ 15.099,67
12	€ 1.500,00	€ 18.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 12.509,31	€ 16.472,37	€ 16.472,37
13	€ 1.500,00	€ 19.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 14.026,06	€ 17.845,07	€ 17.845,07
14	€ 1.500,00	€ 21.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 15.633,66	€ 19.217,77	€ 19.217,77
15	€ 1.500,00	€ 22.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 17.336,62	€ 20.590,46	€ 20.590,46
16	€ 1.500,00	€ 24.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 19.139,63	€ 21.963,16	€ 21.963,16
17	€ 1.500,00	€ 25.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 21.047,61	€ 23.335,86	€ 23.335,86
18	€ 1.500,00	€ 27.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 23.065,70	€ 24.708,56	€ 24.708,56
19	€ 1.500,00	€ 28.500,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 25.199,28	€ 26.081,25	€ 26.081,25
20	€ 1.500,00	€ 30.000,00	€ 27.453,95	€ 5.490,79	€ 27.453,95	€ 27.453,95	€ 27.453,95

**NOTA: Il capitale a scadenza comprensivo del bonus pari al 10% ammonta a € 30.199,35**

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.**

**Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo il pagamento di 20 annualità di premio.**

**TARIFFA 722 ASSICURAZIONE DI TERMINE FISSO CON RENDITA CERTA  
TEMPORANEA E BONUS A CAPITALE E PREMIO ANNUO RIVALUTABILI**

**SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:**

**2) TASSO DI RENDIMENTO *FINANZIARIO***

- Tasso di rendimento finanziario 4%
- Età dell'Assicurato : 35 Anni
- Durata : 20 Anni
- Sesso dell'Assicurato : Maschio


Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Rendita di premiorienza	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valori di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	€ .500,00	€ 1.500,00	€ 27.791,63	€ 5.558,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	€ 518,43	€ 3.018,43	€ 28.133,47	€ 5.626,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	€1.537,09	€ 4.555,52	€ 28.479,51	€ 5.695,90	€ 2.193,09	€ 4.271,93	€ 5.258,73
4	€ 1.555,98	€ 6.111,50	€ 28.829,81	€ 5.765,96	€ 3.078,49	€ 5.765,96	€ 7.011,64
5	€ 1.575,10	€ 7.686,59	€ 29.184,42	€ 5.836,88	€ 4.354,98	€ 7.296,10	€ 8.764,55
6	€ 1.594,45	€ 9.281,04	€ 29.543,39	€ 5.908,68	€ 5.475,41	€ 8.863,02	€ 10.517,46
7	€ 1.614,04	€ 10.895,08	€ 29.906,77	€ 5.981,35	€ 6.692,88	€ 10.467,37	€ 12.270,37
8	€ 1.633,88	€ 12.528,96	€ 30.274,62	€ 6.054,92	€ 8.014,10	€ 12.109,85	€ 14.023,28
9	€ 1.653,95	€ 14.182,91	€ 30.647,00	€ 6.129,40	€ 9.446,19	€ 13.791,15	€ 15.776,19
10	€ 1.674,28	€ 15.857,19	€ 31.023,96	€ 6.204,79	€ 10.996,73	€ 15.511,98	€ 17.529,10
11	€ 1.694,85	€ 17.552,04	€ 31.405,55	€ 6.281,11	€ 12.673,77	€ 17.273,05	€ 19.282,01
12	€ 1.715,68	€ 19.267,72	€ 31.791,84	€ 6.358,37	€ 14.485,85	€ 19.075,10	€ 21.034,92
13	€ 1.736,76	€ 21.004,49	€ 32.182,88	€ 6.436,58	€ 16.442,04	€ 20.918,87	€ 22.787,83
14	€ 1.758,11	€ 22.762,60	€ 32.578,73	€ 6.515,75	€ 18.551,97	€ 22.805,11	€ 24.540,74
15	€ 1.779,71	€ 24.542,31	€ 32.979,45	€ 6.595,89	€ 20.825,86	€ 24.734,59	€ 26.293,65
16	€ 1.801,58	€ 26.343,89	€ 33.385,10	€ 6.677,02	€ 23.274,55	€ 26.708,08	€ 28.046,56
17	€ 1.823,72	€ 28.167,62	€ 33.795,73	€ 6.759,15	€ 25.909,54	€ 28.726,37	€ 29.799,47
18	€ 1.846,14	€ 30.013,76	€ 34.211,42	€ 6.842,28	€ 28.743,05	€ 30.790,28	€ 31.552,38
19	€ 1.868,83	€ 31.882,58	€ 34.632,22	€ 6.926,44	€ 31.788,03	€ 32.900,61	€ 33.305,29
20	€ 1.891,79	€ 33.774,37	€ 35.058,20	€ 7.011,64	€ 35.058,20	€ 35.058,20	€ 35.058,20

**NOTA: Il capitale a scadenza comprensivo del bonus pari al 10% ammonta a € 38.564,02**

Tutte le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

**La Liguria Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

L'Amministratore Unico



**Marco FUSCIANI**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il contratto è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, da:

1. Condizioni Generali, per quanto concerne gli aspetti comuni alle assicurazioni ed ai diritti delle parti;
2. Condizioni Speciali, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita ed alle prestazioni assicurate;
3. Condizioni di Carenza, relative agli eventuali periodi di scopertura assicurativa;
4. Regolamento del "Fondo Liguria".

### 1. CONDIZIONI GENERALI

#### PARTE I - PRESTAZIONI ASSICURATE

##### 1.1 - Capitale assicurato

Il contratto sottoscritto prevede la liquidazione del capitale assicurato e rivalutato alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita del Parente-Assicurato sia in caso di sua premorienza.

In caso di morte del Parente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà inoltre corrisposta, per la durata residua, una rendita annua certa di ammontare uguale al 20% del capitale assicurato e rivalutato. Tale rendita verrà corrisposta in rate semestrali posticipate, di cui la prima alla fine del semestre di polizza in cui è avvenuto il decesso.

A favore del Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza, verrà corrisposto un "Bonus di maturità" uguale al 10% del capitale rivalutato alla scadenza contrattuale, a condizione che egli sia in vita a tale scadenza e che consegua il diploma di maturità nel numero di anni previsto dal ciclo scolastico di legge, per la parte che si svolge durante il periodo di durata del contratto.

Il contratto si estingue in caso di decesso del Ragazzo-Assicurato, previa corresponsione di una somma pari alla riserva matematica, rivalutata alla data del decesso, relativa alle prestazioni assicurate con esclusione dei bonus.

Gli obblighi di Liguria Vita risultano esclusivamente dalla polizza ed appendici da essa firmate.

##### 1.2 - Rivalutazione annuale

Il capitale assicurato si rivaluterà annualmente secondo quanto stabilito nelle "Condizioni Speciali". A tal fine Liguria Vita gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo Liguria", attività di importo non inferiore alle riserve matematiche del contratto.

##### 1.3 - Esclusioni e limitazioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Parente-Assicurato, fatte salve le seguenti esclusioni:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, Liguria Vita paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione se maturato per un importo superiore.

## **PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

### **1.4 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore**

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente versa la prima rata di premio contestualmente alla sottoscrizione della proposta di contratto e riceve da parte di Liguria Vita il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul contratto stesso.

### **1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e del Parente-Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età del Parente-Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### **1.6 - Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite comunicazione scritta a Liguria Vita con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, Liguria Vita (previa consegna dell'originale del documento di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale) provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, con detrazione:

- della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo per il quale l'assicurazione è stata in vigore;
- delle spese sostenute da Liguria Vita per l'emissione del contratto ed indicate nei documenti contrattuali.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.

Nel caso in cui Liguria Vita rifiuti la proposta provvederà a darne comunicazione scritta al Contraente, con lettera raccomandata, e restituirà l'intero premio da questi eventualmente versato.

## **PARTE III - PREMIO**

### **1.7 - Pagamento dei premi**

L'assicurazione viene prestata dietro corresponsione di un premio annuo anticipato rivalutabile, dovuto fintanto che il Parente-Assicurato è in vita e comunque non oltre il periodo di durata contrattuale. Il premio dell'assicurazione è corrisposto dal Contraente alla data di decorrenza del contratto ed alle successive scadenze pattuite, contro ricevuta emessa da Liguria Vita. Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la sede di Liguria Vita.

### **1.8 - Interessi convenzionali di ritardato pagamento**

E' consentito di corrispondere il premio dovuto entro i 30 giorni successivi alla sua scadenza.

In caso di mancato pagamento del premio entro le scadenze pattuite e, comunque, entro il periodo dilatorio consentito, sul premio stesso decorreranno, a partire dalla scadenza pattuita e senza necessità di preventiva costituzione in mora, interessi convenzionali (ex art. 1284, III comma Codice Civile) nella misura pari al tasso di rendimento conseguito dal Fondo Liguria ed in vigore al momento del calcolo degli interessi.

E' facoltà di Liguria Vita di modificare la sopraindicata concessione di un periodo dilatorio, dandone specifica comunicazione scritta al Contraente.

### **1.9 - Mancato pagamento del premio (risoluzione e riduzione)**

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. Tuttavia, nei termini previsti dalle Condizioni Speciali, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può in nessun caso opporre che Liguria Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

### **1.10 - Ripresa del pagamento del premio (riattivazione)**

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi di riattivazione, la cui quantificazione è indicata nelle Condizioni Speciali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta di Liguria Vita che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può essere più riattivata.

## **PARTE IV - VICENDE CONTRATTUALI**

### **1.11 - Riscatto**

Il Contraente può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo riportati nelle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della richiesta.

### **1.12 - Prestiti**

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti da Liguria Vita, nei limiti del valore di riscatto maturato. Liguria Vita indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

### **1.13 - Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando Liguria Vita ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

## **PARTE V - BENEFICIARI E PAGAMENTI DI LIGURIA VITA**

### **1.14 - Beneficiari**

Il Contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Liguria Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Liguria Vita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Liguria Vita o fatte per testamento.

### 1.15 - Pagamenti di Liguria Vita

Per consentire a Liguria Vita di procedere correttamente al pagamento della prestazione assicurata per uno degli eventi previsti dal presente contratto, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti indicati nel seguito.

#### Pagamento per riscatto

- Originale di polizza e di ogni eventuale appendice od atto di variazione contrattuale;
- *in caso di non coincidenza tra Contraente e Parente-Assicurato*, copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici della persona assicurata;

#### Pagamento per decesso del Parente-Assicurato

- Originale di polizza e di ogni eventuale appendice od atto di variazione contrattuale;
- certificato di morte del Parente-Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- *nel caso di coincidenza tra Parente-Assicurato e Contraente, qualora lo stesso abbia lasciato testamento*, atto notorio riportante l'indicazione dei beneficiari aventi diritto, la loro età e capacità giuridica; *qualora non sia stato lasciato testamento*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia espressamente indicato che il Contraente/Parente-Assicurato non ha lasciato testamento;
- *nel caso i beneficiari aventi diritto siano gli "eredi legittimi" del Parente-Assicurato*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l'indicazione di tutti gli eredi legittimi;
- copia di un documento di riconoscimento valido dei beneficiari aventi diritto, nonché il loro codice fiscale;
- *nel caso in cui gli aventi diritto siano minori o incapaci*, decreto del giudice tutelare;
- relazione medica, completa e leggibile, redatta dal medico di famiglia del Parente-Assicurato; tale relazione avverrà mediante compilazione di un apposito modulo fornito da Liguria Vita non appena alla stessa verrà data comunicazione del decesso;
- copia di cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri del Parente-Assicurato avvenuti nei cinque anni precedenti la decorrenza del presente contratto e nel periodo intercorrente tra la decorrenza del presente contratto ed il decesso;
- *nel caso in cui il decesso del Parente-Assicurato non sia riconducibile a malattia od infortunio causato dalla circolazione stradale*, copia dell'eventuale documentazione ufficiale riportante le conclusioni della competente Autorità investigativa o Giudiziaria in merito alle circostanze nelle quali si è verificato l'evento che ha causato il decesso;
- Liguria Vita si riserva la possibilità, in casi eccezionali e particolarmente controversi, di richiedere – prima di procedere al pagamento – ulteriore documentazione che dovesse ritenere indispensabile per la corretta liquidazione della somma assicurata.

#### Pagamento per scadenza

- Originale di polizza e di ogni eventuale appendice od atto di variazione contrattuale;
- *in caso di non coincidenza tra Contraente e Parente-Assicurato*, copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici del Parente-Assicurato;
- *in caso di non coincidenza tra Contraente e Beneficiario*, copia di un documento di riconoscimento valido del Beneficiario, nonché il suo codice fiscale;
- *in caso di pagamento del "Bonus di maturità"*, certificato da cui risulti il numero di anni della scuola media superiore scelta e della sua frequentazione, nonché il conseguimento del diploma di maturità.

Inoltre, *in caso di pagamento del "bonus di laurea"*, certificato da cui risulti la data di conseguimento del diploma di laurea.

Tutti i pagamenti vengono effettuati da Liguria Vita, previa sottoscrizione per accettazione della quietanza di pagamento che dalla stessa verrà fornita, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato agli aventi diritto; pertanto, per tutte le tipologie di pagamento, dovranno essere forniti a Liguria Vita tutti gli elementi utili per tale operazione.

Liguria Vita mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

### **1.16 - Tasse e imposte**

Eventuali tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **1.17 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## **2. CONDIZIONI SPECIALI**

### **2.1 - Clausola di rivalutazione**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Liguria Vita riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine Liguria Vita gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del "Fondo Liguria", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Liguria Vita dichiara entro il 30 Marzo di ciascun anno il rendimento finanziario realizzato dal Fondo Liguria e stabilisce l'aliquota di retrocessione da attribuire ai contratti in vigore, aliquota che non deve essere inferiore all'85%. Detta aliquota, nel periodo di differimento della scadenza ed in quello di corresponsione della "Borsa di studio", viene fissata nella misura dell'80%.

Ne deriva che il rendimento attribuito al contratto si ottiene moltiplicando il rendimento finanziario realizzato dal "Fondo Liguria" di cui al punto 3.3 del Regolamento, per l'aliquota di retrocessione, determinata come sopra, con il massimo dello stesso rendimento finanziario diminuito dello 0,75%, trattenuto da Liguria Vita.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico indicato sul documento di polizza, la differenza fra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

### **2.2 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio**

Per i contratti in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato, il premio annuo e la riserva matematica verranno aumentati, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente punto 2.1. L'aumento della riserva matematica sarà a carico di Liguria Vita ed il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. Il premio corrispondente, determinato in base all'età ed alla durata contrattuale fissate alla decorrenza, viene rivalutato nella stessa misura del capitale.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere nell'anno precedente, comprensive delle rivalutazioni sino allora riconosciute. L'ultima rivalutazione sarà attribuita alla scadenza del contratto. Ad ogni ricorrenza annuale, Liguria Vita comunicherà per iscritto al Contraente la rivalutazione del capitale assicurato e del premio.

### **2.3 - Rifiuto della rivalutazione del premio**

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata.

Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni.

A) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto 2.1, e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto 2.1.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

B) Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale assicurato non verrà rivalutato fino al completamento del pagamento di cinque annualità di premio; a partire dal sesto anno il capitale verrà rivalutato come indicato al punto A).

## **2.4 - Riduzione**

In caso di interruzione del pagamento dei premi e sempreché siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per il capitale ridotto successivamente definito, pagabile alla scadenza del contratto sia in caso di vita del Parente-Assicurato che in caso di sua premorienza.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui corrisposti, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura di rivalutazione prevista al punto 2.1, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura di rivalutazione prevista al punto 2.1, a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

In caso di riduzione del capitale assicurato le prestazioni di rendita certa in caso di morte del Parente-Assicurato e del "Bonus di maturità" si estinguono.

## **2.5 - Riscatto**

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, o ad almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a 5 anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza del contratto. Il tasso annuo di interesse è pari al tasso tecnico più 1,5 punti percentuali, nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, o al tasso tecnico più 2 punti percentuali, nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

## **2.6 - Riattivazione**

La riattivazione del contratto risolto o ridotto viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

L'interesse applicato coincide con l'ultimo tasso annuo di rendimento conseguito dal Fondo Liguria, a norma del punto 2.1., con un minimo del tasso legale di interesse. La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

## **2.7 - Differimento della scadenza**

Qualora alla scadenza contrattuale il Ragazzo-Assicurato non abbia ancora conseguito il diploma di maturità, la corresponsione del capitale a tale data sarà automaticamente rinviata, mediante differimento della scadenza, fino alla data di conseguimento del diploma stesso. A tale data, qualora il Ragazzo-Assicurato abbia completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto, verrà corrisposto anche il "Bonus di maturità" di cui al punto 1.1 delle Condizioni Generali.

Il Contraente potrà interrompere in ogni momento il differimento della scadenza; in tal caso Liguria Vita corrisponderà al Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza, il capitale assicurato.

Il "Bonus di maturità", di cui al punto 1.1 delle Condizioni Generali, verrà invece corrisposto allorché sia stato comprovato a Liguria Vita che il Ragazzo-Assicurato ha completato il ciclo scolastico nel numero di anni previsto.

Durante il periodo di differimento della scadenza, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato in base al tasso annuo di rendimento attribuito, quale definito al punto 2.1.

Qualora la data di corresponsione del capitale non coincida con l'anniversario della polizza, il capitale assicurato verrà rivalutato, per i mesi interi trascorsi dall'ultimo anniversario, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento, quale sopra definito.

I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita.

## **2.8 - Conversione del capitale a scadenza in "Borsa di studio"**

Alla scadenza originaria o differita del contratto, sempreché risultino corrisposti tutti i premi pattuiti, il capitale rivalutato a tale epoca, quale risulta ancora dovuto dopo la corresponsione – se del caso – del "Bonus di maturità", potrà essere convertito, su richiesta del Contraente, in "Borsa di studio" a favore del Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario delle prestazioni a scadenza.

In tal caso, detto capitale verrà corrisposto in 8, 10 o 12 quote semestrali a seconda che il corso di laurea prescelto dal Ragazzo-Assicurato sia rispettivamente di 4, 5 o 6 anni.

L'importo della prima quota semestrale, con scadenza al 5 novembre dell'anno solare di immatricolazione all'Università, si ottiene dividendo il capitale costitutivo della Borsa per il suddetto numero di quote semestrali. Il capitale costitutivo è uguale al capitale definito al primo comma, rivalutato per il periodo che eventualmente intercorra tra la scadenza della polizza e il suddetto 5 novembre, secondo i criteri definiti al precedente punto 2.7.

L'importo di ciascuna quota semestrale successiva alla prima si otterrà rivalutando la quota precedente, per il periodo di 6 mesi, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore alla data del pagamento, quale risulta definito al punto 2.1.

Il Ragazzo-Assicurato, in qualità di beneficiario, potrà, con il consenso del Contraente, interrompere la "Borsa di studio" e riscattare il valore delle quote semestrali residue riscuotendo una somma uguale alla relativa riserva matematica all'epoca della richiesta, rivalutata fino a tale data.

I diritti del Contraente indicati nel presente articolo possono essere esercitati anche da altra persona da lui a tal fine designata mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita.

## **2.9 - "Bonus di laurea"**

A favore del Ragazzo-Assicurato, quale beneficiario della "Borsa di studio" di cui al precedente punto, che consegua il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui scade l'ultima delle quote semestrali della borsa, e sempreché tali quote siano state corrisposte secondo il piano previsto, Liguria Vita corrisponderà un "Bonus di laurea", a titolo di merito, che verrà liquidato all'epoca di tale conseguimento e sarà uguale al 20% del capitale costitutivo della "Borsa di studio".

Il "Bonus di laurea", come sopra spettante, verrà elevato al 25% del suddetto capitale costitutivo, qualora il Ragazzo-Assicurato non abbia conseguito il "Bonus di maturità" definito al punto 1.1 delle Condizioni Generali. Il "Bonus di laurea" viene rivalutato all'epoca della sua corresponsione per ciascun anno, e frazione di anno, trascorso dalla data di scadenza della prima quota semestrale, in base al tasso annuo di rendimento attribuito in vigore nell'anno, quale definito al punto 2.1, a condizione che il corrispondente rendimento annuo realizzato risulti superiore all'8%.

## 3. REGOLAMENTO "FONDO LIGURIA"

### 3.1 - Gestione degli investimenti tramite la costituzione del "Fondo Liguria"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Liguria Vita, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita" ed indicata nel seguito con la sigla "Fondo Liguria".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del fondo.

La gestione del fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

### 3.2 - Certificazione della gestione

La gestione del "Fondo Liguria" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza del fondo al presente Regolamento.

In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo, il rendimento annuo quale descritto nel successivo punto 3.3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Liguria Vita sulla base delle riserve matematiche.

### 3.3 - Determinazione del rendimento annuo del "Fondo Liguria"

Il rendimento annuo del "Fondo Liguria" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del fondo speciale di competenza di quell'esercizio al valore medio del fondo speciale stesso.

Per risultato finanziario del "Fondo Liguria" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Fondo Liguria" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel fondo per i beni già di proprietà di Liguria Vita.

Per valore medio del "Fondo Liguria" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "Fondo Liguria" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

### 3.4 - Modifiche alla legislazione fiscale

Liguria Vita si riserva di apportare al punto 3.3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## 4. CONDIZIONI PARTICOLARI (applicabili qualora specificamente richiamate in polizza)

### 4.1 - Carenza per assicurazioni senza visita medica

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Speciali, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, Liguria Vita corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi netti versati.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel testo della polizza stessa, l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

Liguria Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi netti versati.

Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

Infine, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, anche per questa condizione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma.

#### **4.2 - Integrazione alle Condizioni Generali in assenza del Test HIV**

Premesso che l'Assicurato non ha aderito alla richiesta di Liguria Vita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Speciali del presente contratto, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In suo luogo, sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi netti versati. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

## GLOSSARIO

**Anno assicurativo:** periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Carenza:** periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

**Caricamenti:** parte del versamento corrisposto dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

**Cessione, pegno e vincolo:** condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

**Clausola di rivalutazione:** insieme di clausole che riportano le modalità di rivalutazione delle prestazioni, e ove previsto del versamento annuo.

**Commissioni di gestione:** quota che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

**Compagnia:** vedi "società".

**Composizione della gestione separata:** informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**Conclusione del contratto:** momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

**Condizioni di assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Conflitto di interessi:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

**Consolidamento:** meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna alla corresponsione dei versamenti alla società.

**Contratto (di assicurazione sulla vita):** contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del versamento, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

**Costi (o spese):** oneri a carico del contraente gravanti sui versamenti o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

**Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione):** oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'decorrenza del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successive.

**Costo percentuale medio annuo:** indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai versamenti ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**Dati storici:** risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

**Decorrenza della garanzia:** momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il versamento pattuito.

**Dichiarazioni precontrattuali:** informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

**Differimento (periodo di):** nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

**Differimento del capitale a scadenza:** facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni

**Diritti (o interessi) di frazionamento:** in caso di rateazione del versamento, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il versamento annuo per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

**Diritto proprio (del beneficiario):** diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

**Durata contrattuale:** periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Durata dei versamenti:** periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano dei versamenti previsti dal contratto stesso.

**Esclusioni:** rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

**Esonero dei versamenti in caso di invalidità:** in caso di infortunio o di malattia dell'assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione dei versamenti residui relativi alla garanzia principale.

**Esonero dei versamenti in caso di malattia grave:** in caso di una malattia grave dell'assicurato tra quelle definite nelle condizioni contrattuali, non obbligatorietà della prosecuzione dei versamenti residui relativi alla garanzia principale.

**Estratto conto annuale:** riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i versamenti corrisposti e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

**Età assicurativa:** modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Fascicolo informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);

- nota informativa;

- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;

**Garanzia complementare (o accessoria):** garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità e malattia grave.

**Garanzia principale:** garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

**Gestione separata (o speciale):** fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Impignorabilità e inalienabilità:** principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**Impresa di assicurazione:** vedi "società".

**Invalità permanente:** perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

**Ipotesi di rendimento:** rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

**ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Liquidazione:** pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**Nota informativa:** documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Opzione:** clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

**Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia:** conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.

**Opzione da capitale in rendita vitalizia:** conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.

**Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile:** conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita. Al decesso dell'assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

**Pegno:** vedi "cessione".

**Perfezionamento del contratto:** momento in cui avviene il pagamento del versamento pattuito.

**Periodo di copertura (o di efficacia):** periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**Periodo di osservazione:** periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**Polizza:** documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**Polizza con partecipazione agli utili:** contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

**Polizza di assicurazione sulla vita:** contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

**Polizza rivalutabile:** contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei versamenti varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i versamenti raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

**Polizza a termine fisso:** contratto di assicurazione che garantisce, alla scadenza, il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato, sia in caso di sua premorienza.

**Premio (o versamento) annuo:** importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

**Premio (o versamento) complessivo (o lordo):** importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

**Premio (o versamento) di tariffa:** somma del premio puro e dei caricamenti.

**Premio (o versamento) periodico:** versamento corrisposto all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

**Premio (o versamento) puro:** importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

**Premio (o versamento) rateizzato o frazionato:** parte del versamento complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre.

Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto al premio – si prescrivono nel termine di due anni.

**Prestazione a scadenza:** pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei versamenti corrisposti al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

**Prestazione assicurata:** somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prestazione minima garantita:** valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**Prestito:** somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

**Principio di adeguatezza:** principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**Progetto personalizzato:** ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente

**Proposta:** documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, in cui egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Prospetto annuale della composizione della gestione separata:**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**Questionario sanitario (o anamnestico):** modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

**Quietanza:** documento che prova l'avvenuto pagamento del versamento, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

**Recesso (o ripensamento):** diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Regolamento della gestione separata:** l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

**Rendiconto annuale della gestione separata:** riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

**Rendimento finanziario:** risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**Rendimento minimo trattenuto:** rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

**Revoca:** diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**Riattivazione:** facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, la corresponsione dei versamenti a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante la corresponsione del versamento non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

**Ricorrenza annuale:** l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**Riduzione:** diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere i versamenti periodici, determinata tenendo conto dei versamenti effettivamente corrisposti rispetto a quelli originariamente pattuiti.

**Riscatto:** facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**Rischio demografico:** rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

**Riserva matematica:** importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Rivalutazione:** maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

**Rivalutazione minima garantita:** garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**Scadenza:** data in cui cessano gli effetti del contratto.

**Scheda sintetica:** documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

**Società (di assicurazione):** società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Società di revisione:** Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

**Sovrappremio:** maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

**Tasso di premio:** importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

**Tasso di riscatto:** tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.

**Tasso minimo garantito:** rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

**Tasso tecnico:** rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

**Trasformazione:** richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del versamento, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

**Valuta di denominazione:** valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Vincolo:** vedi "cessione".

## **INFORMATIVA**

### **Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196**

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

#### **1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- A. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- B. strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

#### **2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali**

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

#### **3. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative.

Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- A. conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*);
- B. in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

#### **4. Comunicazione dei dati personali**

- A. I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche

depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

- B. inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*).

## 5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

## 6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione IT di LIGURIA VITA S.p.A. c/o Ufficio Privacy.

L'amministratore Unico

  
**Marco FUSCIANI**